

Si richiama la registrazione a carico di cui all'art. 59, lett. A - n. 131/26-4-1986



LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI DI CUI AGLI ARTT. 3 E

SEGUENTI DELLA L. 24 MARZO 2001 N. 89

Composta dai Sigg. Magistrati:

Dr. MIRRA MARIA TERESA	PRESIDENTE
Dr. GENOVESE FELICIA ANGELICA	CONSIGLIERE
Dr. CIMINI BIAGIO ROBERTO	CONSIGLIERE rel.

Riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 52467 del ruolo generale V. G. dell'anno 2013

Tra

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro "pro tempore", legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura dello Stato la quale la rappresenta e difende "ope legis".

Opponente

E

ADALGISA, rappresentata e difesa dall' Avv. Michele Liguori, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Gregorio XI n. 13

Opposta

Avente ad oggetto: equo indennizzo ex lege n. 89/2001.

Letta l'opposizione del 4. 12. 2013 avverso il decreto della Corte di Appello di Roma proposta dall'Avvocatura dello Stato, con la quale si chiede di annullare il decreto ingiuntivo n. 51059/2013 del 4. 10. 2013 con il quale è stato ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare euro 10.250,00 in favore della oltre interessi legali dalla domanda al saldo oltre al pagamento delle spese processuali;

Ritenuto che sussiste la competenza per territorio di questa Corte in base al criterio di collegamento posto dall'art. 11 c. p. p., applicabile sia che si

tratti di giudice ordinario, sia che si tratti di giudice speciale, come nel caso di specie (cfr. Cass. SS. UU. 6307/10);

Udito il procuratore della parte istante all'udienza in camera di consiglio del giorno 9. 6. 2014;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

A scioglimento della riserva in decisione all'udienza del 9. 6. 2014;

OSSERVA

L'Avvocatura dello Stato ha proposto opposizione avverso il decreto di cui in premessa deducendo:

- In via preliminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei legali rappresentanti della _____ e di conseguenza il difetto di legittimazione attiva di quest'ultima nel procedimento di equa riparazione in relazione alla frazione temporale del giudizio; presupposto per il periodo successivo al compimento della maggiore età, essendo pacifico che la _____ fosse minorenni all'atto dell'instaurazione del giudizio presupposto e pur essendo divenuta maggiorenne in corso di causa (il 23. 5. 2007) non era intervenuta nel giudizio presupposto, che proseguiva tra le parti originarie (i genitori in qualità di legali rappresentanti), con considerazione di un periodo utilmente valutabile dal 5. 11. 2001 (notifica atto introduttivo) al 23. 5. 2007 (compimento maggiore età _____) e determinazione di un periodo risarcibile di anni 2 e mesi 6 circa;
- In subordine che la circostanza della mancata partecipazione personale della _____, dal momento del compimento della maggiore età, al giudizio presupposto venga valutata quale indice di scarso patema d'animo e conseguente riduzione dell'importo dell'indennizzo per l'eccessiva durata del giudizio presupposto;
- In via ulteriormente subordinata l'errata determinazione dell'importo dell'indennizzo che avrebbe dovuto essere di euro 6.250,00 e non 10.250,00.

Il difensore della _____ costituendosi ha contestato quanto dedotto nell'atto di opposizione.

Quanto alla presunta carenza di legittimazione attiva dell'opposta per la frazione temporale del giudizio presupposto successiva al suo compimento della maggiore età deduceva che la facoltà del minore divenuto maggiorenne di potersi costituire in giudizio non costituisce un obbligo e la parte già minorenni resta la parte sostanziale del processo con la conseguenza che nessun pregio avrebbe la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato al riguardo circa il difetto di legittimazione attiva a richiedere l'indennizzo per eccessiva durata del giudizio presupposto in relazione alla frazione temporale ulteriore rispetto al compimento della maggiore età.

In ordine alla circostanza della mancata partecipazione personale della
, dal momento del compimento della maggiore età, al giudizio
presupposto valutabile quale indice di scarso patema d'animo e
conseguente riduzione dell'importo dell'indennizzo per l'eccessiva durata
del giudizio presupposto il difensore della deduce che la
liquidazione operata dal giudice del decreto opposto sarebbe stata
effettuata in piena conformità ai criteri legislativi vigenti.

Infine, rispetto al terzo motivo si deduce che la correzione avrebbe potuto
essere disposta con apposita procedura senza impugnare il decreto de quo e
comunque l'eventuale accoglimento di tale profilo non dovrebbe incidere
sul regime delle spese di lite.

L'opposizione proposta è parzialmente fondata nei termini che seguono.
Quanto alla prima censura si osserva che l'atto di citazione proposto nel
giudizio presupposto era stato introdotto dai genitori della in
qualità di suoi legali rappresentanti. Poiché " in tema di equa riparazione,
ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, ai fini della determinazione
della irragionevole durata di un processo civile, cui abbiano partecipato
"ab origine" i genitori di un minore (quali suoi rappresentanti legali),
occorre tener conto del periodo decorso fino al raggiungimento della
maggiore età e di quello relativo alla protrazione del giudizio nell'ambito
della medesima fase processuale in cui i genitori siano rimasti costituiti per
effetto dell'ultrattività della rappresentanza processuale, impregiudicato il
diritto del rappresentato ad intervenire, nell'ambito della stessa fase, con la
costituzione volontaria in conseguenza del raggiungimento della maggiore
età e fermo l'onere della sua autonoma costituzione, per i fini in questione,
nei successivi gradi di giudizio (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4472 del
21/02/2013) ne discende la correttezza dell'operato del giudice che ha
emesso il decreto impugnato, che ha correttamente considerato l'intero
periodo ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere per la
eccessiva durata del giudizio presupposto.

Quanto alla seconda censura ritiene la Corte che l'argomento prospettato
dall'Avvocatura dello Stato non sia condivisibile ai fini della
determinazione del quantum, di talchè appaiono condivisibili le
valutazioni operate al riguardo dal giudice che ha emesso il decreto
impugnato.

Il rilievo relativo alla errata determinazione finale dell'importo
dell'indennizzo, che avrebbe dovuto essere di euro 6.250,00 e non
10.250,00 è, invece, fondato, dal momento che sviluppando i calcoli ed i
criteri applicati nel decreto impugnato, condivisi dalla Corte,
effettivamente deve giungersi alla determinazione dell'importo
complessivo da liquidare di euro 6.250,00 e non 10.250,00. Infatti,
considerando un periodo di 7 anni quale periodo utilmente valutabile in
relazione alla eccessiva durata complessiva del giudizio presupposto e la

conseguente quantificazione dell'indennizzo in ragione di euro 750,00 per i primi 3 anni e di euro 1.000,00 per i successivi 4 anni, se ne deve trarre la conseguenza aritmetica di un importo finale di euro 6.250,00 e non, come erroneamente indicato nel decreto impugnato, di euro 10.250,00, che deve, quindi essere revocato.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo a norma del DM 55 del 2014, tenuto conto della natura della causa e dell'attività professionale prestata, seguono la soccombenza; tuttavia, in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione proposta dovuto all'errore di calcolo rilevato, la Corte ritiene di dover compensare le spese processuali tra le parti nella misura di un terzo.

PQM

In parziale accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto opposto (n. 51059/2013 del 4. 10. 2013) dall'Avvocatura dello Stato revoca il decreto ingiuntivo n. 51059/2013 del 4. 10. 2013 con il quale è stato ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare euro 10.250,00, ed ingiunge al Ministero della Giustizia di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, in favore di Adalgisa, la somma di euro 6.250,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Condanna il Ministero della Giustizia al rimborso, in favore del difensore della dichiaratosi antistatario, delle spese processuali che, liquidate in complessivi € 1.888,00 per compensi professionali ed € 8,00 per spese, oltre accessori di legge, devono ritenersi compensate tra le parti nella misura di 1/3 (631 euro).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9. 6. 2014

Il Consigliere estensore

Biagio Roberto Cirrini

Deposita in Cancelleria



Roma, li 8 GIU. 2015

IL FUNZIONARIO DIRETTORE
Adriana Basile

Il Presidente
Maria Teresa Mirra

Mirra